



PROVVEDIMENTO A.I.A. N. DPC025/273

DEL 10/08/2021

DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del Territorio

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: **Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Provvedimento A.I.A. n. DPC025/192 del 05/10/2017 – Diffida ex art. 29-decies, comma 9, lett. a), Parte II, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

DITTA: FGA S.r.l.

Sede installazione: S.S. Pedemontana snc - Fossacesia (CH)

Attività svolta: galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non.

Codice IPPC di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

2.6: *“Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”.*

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

PREMESSO che la Ditta FGA S.r.l. è titolare del Provvedimento di A.I.A. n. DPC025/192 del 05/10/2017 per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di cui al punto 2.6 *“Trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”*, presso l'installazione sita in Via S.S. Pedemontana snc nel Comune di Fossacesia (CH) relativamente all'attività di galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non ferrosi;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa in data 09/03/2020 dalla Ditta FGA Galvanica S.r.l., ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, ed acquisita in atti al prot. n. RA/75355 del 13/03/2020, relativa ai seguenti interventi:

- 1) sostituzione dell'intero impianto rotobarile con altro nuovo mantenendo esattamente lo stesso processo produttivo con aggiunta del processo di zincatura in lega zinco-nichel;
- 2) modifiche all'impianto di depurazione revamping;
- 3) implementazione di centrale termica alimentata a gpl;
- 4) modifica degli scrubbers di abbattimento emissioni rispetto alle condizioni autorizzate;

ACQUISITE in atti ai prott. nn. RA/261181 del 09/09/2020 e RA/287711 del 02/10/2020 le note con cui la Ditta rettificava i contenuti della comunicazione di cui sopra, dichiarando un aumento della capacità massima produttiva a seguito dell'installazione dell'impianto rotobarile;

VISTE le richieste di parere tecnico di competenza inoltrate dalla Regione Abruzzo – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, all'ARTA Abruzzo, con note prot. n. RA/287067 del 02/10/2020 e prot. n. RA/292922 del 08/10/2020;

RICHIAMATA la nota prot. n. 47185/20, acquisita in atti al prot. n. RA/305464 del 20/10/2020, con cui ARTA chiedeva un chiarimento interpretativo in merito al punto 1 di cui al paragrafo "2. Modifiche sostanziali" dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 118/2019, riservandosi di esprimersi in merito alle modifiche comunicate dalla Ditta, a valle delle determinazioni dell'A.C.;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/312416 del 26/10/2020 l'A.C. riscontrava alla nota ARTA di cui sopra precisando che si ritengono "sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel Provvedimento A.I.A. iniziale, ovvero nella documentazione allegata all'istanza di A.I.A., anche per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. indica valori soglia che fanno riferimento a grandezze differenti dalla capacità produttiva";

VISTA la nota prot. n. RA/79007 del 02/03/2021 con cui, tra l'altro, l'A.C., considerata la documentazione contraddittoria nel tempo prodotta dalla Ditta, chiedeva alla stessa di trasmettere i dovuti chiarimenti in merito alle modifiche da attuare, in particolare, per quanto attiene al supposto aumento della capacità produttiva derivante dall'installazione del nuovo impianto rotobarile;

DATO ATTO che nella suddetta nota l'A.C. evidenziava il mancato riscontro da parte della Ditta alla nota prot. n. RA/312416 del 20/10/2020 e sollecitava la stessa a verificare la necessità di dover sottoporre le modifiche proposte alle opportune procedure di valutazione ambientale presso il competente Servizio regionale, precisando che solo all'esito di dette procedure lo scrivente Servizio avrebbe potuto procedere per quanto di competenza;

EMERSO che, ad oggi, la Ditta non ha prodotto alcun riscontro alla nota prot. n. RA/79007 del 02/03/2021;

PRESO ATTO della nota prot. n. 32211/2021, acquisita in atti al prot. n. RA/269725 del 29/06/2021, con cui ARTA ha trasmesso il **verbale di ispezione straordinaria** effettuato presso l'installazione della Ditta FGA S.r.l. in data 28/06/2021 (**Allegato 1**), da cui è emerso che, senza aver preventivamente concluso le opportune procedure di valutazione ambientale ed in mancanza delle determinazioni di ARTA ed A.C., la Ditta:

- ha realizzato e messo in funzione la linea rotobarile e la nuova fase di trattamento Zn-Ni e *"ha dichiarato che la costruzione della nuova linea si è completata ad Agosto 2020 e la messa in funzione è avvenuta a settembre 2020"*;
- ha già attuato il richiesto aumento di potenzialità (superiore al 50 % dell'autorizzato), come risulta dal Report annuale, in merito a cui ARTA evidenzia che *"tale incremento di potenzialità è attribuibile, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, all'esercizio del nuovo impianto relativo a soli 4 mesi"*;
- *"ha inoltre dichiarato, diversamente da quanto da essa relazionato, che tale esercizio comporterà un incremento dei consumi di Zn"*;
- *"non ha escluso, diversamente da quanto da essa relazionato, che si possa registrare un incremento delle emissioni di Ni e Zn nelle acque di scarico"*;

PRESO ATTO del Giudizio n. 3444 del 01/07/2021 con cui il CCR-VIA (**Allegato 2**):

- *“Visto il verbale n. 8 dell’Ispezione Straordinaria effettuata, il giorno 28/06/2021, dal gruppo ispettivo dell’ARTA – Distretto Provinciale di Chieti”;*
- *“Considerate le innumerevoli discrepanze tra quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale presentato dalla Ditta e quanto rilevato da ARTA nel sopralluogo di ispezione (incremento del consumo di materie prime ed effettivo incremento di potenzialità dell’impianto)”;*
- *“Ritenuto pertanto necessario approfondire gli impatti relativi alla modifica proposta in VA e attuata dalla Ditta senza previa sottoposizione al CCR-VIA, con particolare riferimento allo scarico sul corpo idrico recettore e all’eventuale incremento di flusso di massa degli inquinanti Zn e Ni nello stesso”;*
- *“Considerato che la Ditta ha realizzato modifiche progettuali che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ed esaminato dal Comitato VIA con Giudizio n. 2761 del 16/03/2017”;*
- *“Preso atto che si configurano le condizioni di cui all’art. 29 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm e ii.”;*
- *ha diffidato la Ditta a “lavorare in condizioni diverse da quelle valutate con Giudizio n. 2761 del 16/03/2017”;*

PRESO ATTO della nota prot. n. 38563/2021, acquisita in atti al prot. n. RA/323751 del 02/08/2021, con cui ARTA ha trasmesso l’esito delle verifiche analitiche e documentali a seguito del campionamento delle acque di scarico di processo (scarico S1) avvenuto in data 23/07/2021 presso l’installazione della Ditta FGA S.r.l. (**Allegato 3**), da cui è emerso, tra l’altro, quanto segue:

- non conformità per i parametri Zinco e Tensioattivi Totali ai VLE per scarico in corpo idrico superficiale;
- superamento delle potenzialità autorizzate fin dal rilascio dell’AIA (e del giudizio VIA), ovvero dal 2018. A tal proposito, ARTA evidenzia che “i dati di massima potenzialità forniti erano errati” e che, pertanto, anche quanto oggetto di comunicazione di modifica potrebbe essere “non pienamente rispondente all’effettivo utilizzo futuro dell’impianto”;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite da ARTA nella suddetta nota, di seguito riportate:

- *“La ditta migliori con interventi tempestivi strutturali e gestionali il funzionamento del depuratore, tali interventi devono comportare un’attenta valutazione anche delle concentrazioni in ingresso al depuratore che evidentemente può garantire efficienze di abbattimento in un determinato range e non sempre tali garantire il rispetto dei VLE in corrispondenza di valori di ingresso troppo elevati;*
- *La produzione di fanghi sia adeguata e ciò comporta la messa a punto del dosaggio della calce (non contabilizzata dalla ditta) e del polielettrolita (il cui utilizzo è in decremento dal 2018 al 2020);*
- *La ditta verifichi la compatibilità dell’incremento produttivo con la capacità depurativa del depuratore eseguendo prove di funzionalità di cui deve essere dato congruo preavviso ad Artà per dar modo ai tecnici di assistere e di eseguire le verifiche del caso;*
- *Lo scarico finale sia equipaggiato con contatore: la portata di scarico deve essere contabilizzata anche su base giornaliera oltre che mensile ed annua;*
- *Si ribadisce la necessità di installare un rilevatore in continuo di metalli allo scarico (richiesta già formulata nell’AIA vigente);*

- La ditta indichi la potenzialità massima, opportunamente parametrizzata anche su base giornaliera e oraria e ad essa deve essere associato il consumo specifico di Zinco nonché la portata di scarico;
- La ditta indichi i consumi specifici di zinco riferiti a un parametro caratteristico e misurabile della riduzione (es g/mq trattati, spessore del rivestimento.);

PRESO ATTO del Giudizio n. 3479 del 03/08/2021 con cui il CCR-VIA (**Allegato 4**):

- “preso atto delle indicazioni fornite da ARTA nella nota prot. n. 38563/2021”;
- “Ritenuto opportuno che le suddette indicazioni debbano essere opportunamente valutate in sede di procedura di modifica sostanziale dell’AIA, nell’ambito della quale dovrà essere anche modificata, in linea con le indicazioni di ARTA, la gestione delle acque di controlavaggio delle resine”;
- “Considerato il superamento del VLE allo scarico del parametro “tensioattivi totali” per il quale, all’interno della procedura AIA, dovranno essere individuate le necessarie tecniche di abbattimento”;
- “Preso atto che le portate di scarico hanno subito un incremento, negli anni, pur restando entro i limiti già autorizzati”;
- “Preso atto della nuova potenzialità richiesta dalla Ditta con le integrazioni presentate in data 12/07/2021, [...]”;
- “Ritenuto che i consumi specifici di Zn debbano essere riferiti alle superfici trattate e debbano essere resi coerenti con i dati degli anni precedenti all’interno della procedura di modifica sostanziale all’AIA”;

ha espresso parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA alle seguenti condizioni:

“La ditta dovrà effettuare il monitoraggio ambientale del ricettore dello scarico, a monte e a valle dello stesso, secondo un piano operativo da concordare con il Distretto Provinciale ARTA di Chieti. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato per almeno tre anni dalla data di conclusione della procedura di modifica sostanziale dell’AIA; gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere inviati annualmente al Servizio Valutazioni Ambientali quale verifica di ottemperanza ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. attivando le procedure informatiche all’uopo predisposte e procedendo al pagamento dei relativi oneri istruttori”

E, ai sensi dell’art. 29, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 ha determinato una sanzione pari a € 50.000,00;

RILEVATO, pertanto, per tutto quanto sopra esposto:

- che la Ditta ha proceduto alla realizzazione e messa in esercizio delle modifiche di cui alla comunicazione del 09/03/2020, **senza aver preventivamente concluso le opportune procedure di valutazione ambientale** presso il competente Servizio Regionale DPC002 – Servizio Valutazioni Ambientali ed **in mancanza delle determinazioni conclusive di ARTA ed A.C.**;
- che la Ditta **ha operato, sin dal rilascio dell’A.I.A. (ovvero dal 2018), secondo una potenzialità produttiva superiore al 50% dell’autorizzato**, e che, pertanto, la modifica proposta si configura come **sostanziale ai sensi della D.G.R. n. 118/2019**, così come notificato anche alla Ditta con nota prot. n. RA/312416 del 20/10/2020;
- che, come accertato nel verbale di ispezione straordinaria di cui alla nota ARTA prot. n. 32211/2021 e nella successiva nota di ARTA prot. n. 38563/2021, l’attuazione della modifica comporta, tra l’altro, un incremento dei consumi di Zn e la non conformità per i parametri Zinco e Tensioattivi Totali ai VLE per scarico in corpo idrico superficiale;

RICHIAMATI:

- **la prescrizione di cui al punto a) dell'art. 8 dell'A.I.A. n. DPC025/192 del 05/10/2017:** *“Fino alla realizzazione di una condotta separata [...] la ditta è tenuta a garantire e verificare il rispetto dei limiti di cui alla tab. 4 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”;*
- **l'art 29-decies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006** e s.m.i., *“Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale”, che dispone:*
“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. [...]”
- **l'art. 24 del Provvedimento A.I.A. n. DPC025/192 del 05/10/2017** che stabilisce: *“[...] Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29-decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 [...]”;*

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in particolare, l'art 29-decies, comma 9, della Parte Seconda del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- la L. 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 8 e 21-quinquies;

per tutto quanto esposto e motivato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, **fino all'esito delle procedure amministrative e conseguenti determinazioni di competenza, inerenti la modifica dell'A.I.A., da parte di ARTA e dell'A.C.**

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a), della Parte Seconda - Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 la Ditta FGA S.r.l., con sede legale ed operativa in via S.S. Pedemontana snc nel Comune di Fossacesia (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di galvanizzazione e zincatura di materiali ferrosi e non – codice IPPC 2.6, a:

- A. esercire l'attività alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al Provvedimento A.I.A. n. DPC025/192 del 05/10/2017, in particolare, per quanto attiene alla massima capacità produttiva autorizzata;
- B. porre immediatamente in atto tutte le azioni necessarie a garantire allo scarico S1 il rispetto nei parametri di legge, così come autorizzati all'art. 8 del Provvedimento A.I.A. n. DPC025/192 del 05/10/2017, ovvero ad esercire nel rispetto dei VLE di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C. effettuare il monitoraggio ambientale del ricettore dello scarico, a monte e a valle dello stesso, secondo un piano operativo da concordare con il Distretto Provinciale ARTA di Chieti;
- D. inviare puntualmente alla A.C. ed all'ARTA (a mezzo PEC) i risultati dei suddetti autocontrolli, unitamente al resoconto dei dati inerenti la produzione, al fine di documentare il rispetto della prescrizione di cui al precedente punto A);
- E. migliorare, con interventi tempestivi, strutturali e gestionali, il funzionamento del depuratore. Tali interventi devono comportare un'attenta valutazione anche delle concentrazioni in ingresso al depuratore, che evidentemente può garantire efficienze di abbattimento in un determinato *range* e non sempre tali garantire il rispetto dei VLE in corrispondenza di valori di ingresso troppo elevati;
- F. assicurare che la produzione di fanghi sia adeguata e, pertanto, prevedere la messa a punto del dosaggio della calce e del polielettrolita;
- G. verificare la compatibilità dell'incremento produttivo con la capacità depurativa del depuratore eseguendo prove di funzionalità, di cui deve essere dato congruo preavviso ad ARTA per dar modo ai tecnici di assistere e di eseguire le verifiche del caso;
- H. equipaggiare lo scarico finale con contatore: la portata di scarico deve essere contabilizzata anche su base giornaliera, oltre che mensile ed annua;
- I. installare un rilevatore in continuo di metalli allo scarico;
- J. indicare la potenzialità massima, opportunamente parametrizzata anche su base giornaliera e oraria, associando ad essa il consumo specifico di Zinco, nonché la portata di scarico;
- K. indicare i consumi specifici di Zinco riferiti ad un parametro caratteristico e misurabile della riduzione (es.: g/mq trattati, spessore del rivestimento);

STABILISCE

in **30 giorni** il termine entro il quale la Ditta FGA S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, dovrà provvedere a comunicare le eventuali azioni intraprese al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al presente atto, nonché di assicurare la tutela ambientale del sito;

COMUNICA

che il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere copia del presente Provvedimento alla Ditta FGA S.r.l. ed alle Autorità/soggetti coinvolti, disponendo, altresì, la pubblicazione dello stesso sul sito web della Regione Abruzzo – <https://www.regione.abruzzo.it/procedimenti-aia-energia>.

In considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto e tenuto conto che le attività del Dipartimento Territorio-Ambiente, DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio A.I.A., sono svolte, allo stato, in lavoro agile semplificato, nelle modalità di cui alla Determinazione Direttoriale n. DPC/101 del 01/06/2021, ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, può essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec: dpc025@pec.regione.abruzzo.it.

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt.5, 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i.:

<u>Unità organizzativa a cui è assegnato il Procedimento</u>	Dipartimento Territorio-Ambiente DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Ufficio A.I.A.
<u>Nominativo del Responsabile del Procedimento</u>	Ing. Salvatore Corroppo mail: salvatore.corroppo@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc025@pec.regione.abruzzo.it
<u>Nominativo e recapiti del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia</u>	Arch. Pierpaolo Pescara Tel.: 0862/364585 mail: pierpaolo.pescara@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc@pec.regione.abruzzo.it

Presso la richiamata Unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento, previa richiesta via pec all'indirizzo dpc025@pec.regione.abruzzo.it, al fine di concordare la data per accesso alla sede regionale del DPC025 – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio in Corso Vittorio Emanuele n. 301 Pescara ove sono archiviati i documenti richiesti

Si rappresenta che, conseguentemente all'emergenza epidemiologica Covid-19, sarà consentito l'ingresso alla sede regionale al solo richiedente, o ad una sola persona munita di apposita delega da parte del richiedente.

L'accesso alla sede regionale sarà comunque possibile solo dopo aver indossato mascherina e guanti monouso, rispettando le regole di prevenzione sanitaria previste per l'utenza esterna, affisse al P.T. presso il locale Guardiania, previo controllo della temperatura corporea e compilazione dell'apposito modulo di autocertificazione che sarà consegnato all'ingresso.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

ALLEGATI:

Allegato 1 – Verbale di ispezione straordinaria ARTA.

Allegato 2 – Giudizio CCR-VIA n. 3444 del 01/07/2021.

Allegato 3 – Nota ARTA prot. n. 38563/2021.


Allegato 4 – Giudizio CCR-VIA n. 3479 del 03/08/2021.

L'ISTRUTTORE
Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA
(firmato elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott. Vincenzo COLONNA
(firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore CORROPPOLO
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 76A09A4DF37194CEBAC14B5D9AECA9A3B9C09814E5776BBB9B78EDF7370422B8

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

Dipartimento DPC025/273

Data determinaData determina 10/08/2021

Progressivo 10174/21

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAD5H39-68259

PASSWORD nNrLZ

DATA SCADENZA 10-08-2022

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

